

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2207

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PORTA, BUCCHINO, FEDI, GARAVINI, NARDUCCI, ZACCHERA, BERRETA, CALGARO, CAPODICASA, MARCO CARRA, CORSINI, D'INCECCO, FADDA, FERRARI, FIANO, FRONER, GNECCHI, LAGANÀ FORTUGNO, LUCÀ, MANTINI, MASTROMAURO, MOTTA, OLIVERIO, RIGONI, TEMPESTINI, TIDEI

Disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero

Presentata il 13 febbraio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presenza nel Parlamento nazionale di eletti nella circoscrizione Estero con il sistema di voto per corrispondenza ha consentito di completare il sistema della rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e di dare ad esso un assetto organico. Anche se i diciotto parlamentari sono, come vuole la Costituzione, rappresentanti del popolo italiano senza vincoli di mandato, il loro radicamento nelle comunità italiane all'estero e la loro diretta esperienza li rende riferimenti costanti e significativi della vasta platea degli italiani di cittadinanza e d'origine residenti nelle diverse aree del mondo.

Questa nuova situazione induce a dare esiti concreti alla riflessione, che si svolge da qualche tempo, sulla complessiva riorganizzazione della rappresentanza dei cittadini italiani all'estero alla luce della

riforma costituzionale che ha introdotto la circoscrizione Estero, con il fine di introdurre elementi di equilibrio e di coordinamento in un sistema ormai molto articolato, al quale — peraltro — diversi Paesi, non solo europei, guardano con interesse e con spirito di imitazione.

Per alcuni decenni la rappresentanza in questo campo è stata affidata a due diverse istanze, i Comitati degli italiani all'estero (COMITES) a livello di base e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) a livello mondiale, il cui funzionamento è regolato, rispettivamente, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, successivamente modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198.

La presenza dei parlamentari, in particolare, rende indifferibile una ridefinizione del ruolo e dell'assetto del CGIE,

l'organismo di rappresentanza che ha avuto finora una funzione preminente nei rapporti con le istituzioni nazionali sulle tematiche emigratorie. In realtà, a proposito di questo organismo, fin dai tempi della sua istituzione non si è mai veramente sopita la discussione se esso dovesse limitarsi ad avere una funzione eminentemente consultiva e di stimolo nel settore delle politiche per gli italiani all'estero o se non dovesse avere una rilevanza di natura costituzionale, capace di sostanziare una sua più compiuta autonomia politica e giuridica e di legittimare poteri più condizionanti e incisivi. Oggi, la ridefinizione del profilo del CGIE, che, comunque, nell'attuale assetto ha avuto una sperimentazione sostanzialmente positiva di alcuni lustri, s'intreccia con quella riforma costituzionale, di cui da tempo si parla per completare la transizione italiana, che prevede anche una profonda revisione delle sedi di rappresentanza. La stessa presenza in Parlamento degli eletti nella circoscrizione Estero è messa in discussione, nella sua quantità e nella sua collocazione istituzionale, da alcune ipotesi di revisione costituzionale avanzate anche in sedi autorevoli. E tuttavia, finché le linee essenziali del quadro della riforma non saranno definite, non è pensabile delineare una proposta di revisione del CGIE che abbia precisi riferimenti costituzionali.

Con la presente proposta di legge, dunque, si è scelta la strada di un progetto di transizione che riveda le funzioni, l'assetto e il modo di operare del CGIE nel quadro dei notevoli mutamenti intervenuti negli ultimi anni nello scenario migratorio mondiale e italiano e alla luce dell'auspicabile coordinamento con i parlamentari eletti all'estero.

Si è tenuto conto, inoltre, del fatto che lo stesso CGIE ha preso posizione in favore di una riforma e ha approvato un documento di orientamento in cui sono contenute le questioni essenziali da affrontare e le linee portanti dell'auspicabile aggiornamento normativo. Queste indicazioni sono abbastanza univoche per quello che riguarda la riaffermazione della natura di rappresentanza dell'organismo e la

ridefinizione dei suoi compiti, soprattutto alla luce della presenza in Parlamento degli eletti all'estero, mentre sono più aperte sulla questione della composizione del CGIE e, in particolare, della presenza di una quota nominata dal Governo accanto a quella elettiva. Dal punto di vista della tecnica normativa si è ritenuto opportuno intervenire modificando, in alcuni punti, la normativa esistente, risalente al 1989 e già modificata nel 1998, conservandone le parti considerate ancora efficaci.

Gli aspetti più importanti toccati dalla presente proposta di legge riguardano: la natura giuridica del CGIE; le funzioni che esso è chiamato a svolgere nel nuovo contesto istituzionale; il suo accreditamento presso le autorità dei Paesi di residenza; la sua autonomia e la valorizzazione della figura del Segretario generale; la composizione, riconsiderata sia nel numero complessivo che nel rapporto tra le sue componenti interne; il rafforzamento delle istanze territoriali (assemblee continentali); la collaborazione con gli eletti nella circoscrizione Estero e la funzione di raccordo con le istanze di base.

L'articolo 1 afferma in modo chiaro, confermando la scelta operata fin dall'atto fondativo dell'organismo, che il CGIE è un'istanza di rappresentanza delle comunità italiane all'estero, strutturato in forma di organismo politico-istituzionale. Esso si affianca nella funzione di rappresentanza ai COMITES, che sono il riferimento di base dei cittadini italiani residenti all'estero.

L'articolo 1, in particolare, ridefinisce il quadro delle finalità che vengono considerate su un duplice versante, quello dei Paesi di residenza relativamente ai processi di integrazione e allo sviluppo delle pratiche interculturali, e quello dei rapporti con l'Italia relativamente ai legami culturali, alla partecipazione alla vita democratica attraverso il voto per corrispondenza e ai sistemi dell'interscambio e della cooperazione. Le esperienze maturate in queste due dimensioni confluiscono nella formazione di un'identità aperta e plurima, sostanziata di esperienze e di valori

maturati sia nell'ambito propriamente italiano che in quello estero.

I compiti del CGIE sono precisati nell'articolo 2. Essi sono prioritariamente individuati nel raccogliere e nel trasformare in proposte le esigenze delle comunità italiane all'estero; nell'esprimere pareri obbligatori sugli atti di maggiore rilevanza, sia delle istituzioni nazionali che, se richiesti, di quelle regionali; nel rendere operativa la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il CGIE; nel dialogare con le autorità dei Paesi di residenza; nel fare opera di coordinamento a livello di nazione e di continente dell'attività dei COMITES e dei soggetti associativi; nel favorire il raccordo degli eletti nella circoscrizione Estero con il territorio delle relative ripartizioni elettorali; nel promuovere studi e ricerche e nel redigere la relazione annuale da inviare al Governo e al Parlamento.

Una delle modifiche più incisive della presente proposta di legge attiene alla composizione dell'organismo, stabilita nell'articolo 4. Essa, in nome dell'efficienza e del rafforzamento della capacità operativa, viene ridimensionata di venticinque unità, scendendo dagli attuali novantaquattro componenti a sessantanove. La riduzione, in particolare, risulta dalla sottrazione di dieci unità alla componente di nomina governativa, incidendo sulla rappresentanza dei partiti politici, che può essere considerata superata dalla presenza, con solo diritto di parola e di proposta, riconosciuto ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e ai presidenti delle regioni e delle province autonome. Si riduce, di quindici unità, anche la componente elettiva, ritoccando in modo non sostanziale la rappresentanza delle maggiori realtà continentali e nazionali.

Una significativa innovazione è quella d'inserire nella quota associativa una ridotta componente di rappresentanti delle associazioni di migranti che vivono in Italia e che provengono dai Paesi dove la presenza italiana è più consistente.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, si esprime l'orientamento di conservare l'attuale votazione di secondo grado,

non tanto per evitare sovrapposizioni con la soluzione adottata per l'elezione dei parlamentari della circoscrizione Estero, quanto per salvaguardare e consolidare i rapporti con i COMITES e con le associazioni che negli organismi di base hanno il loro riferimento. Piuttosto, si introduce l'obbligo della presentazione di liste concorrenti per l'elezione dei rappresentanti di ciascun Paese, allo scopo di favorire un confronto di idee e di programmi e una maggiore partecipazione di donne e di giovani. A tale riguardo, si propone di corrispondere alla diffusa e reiterata richiesta di una maggiore presenza di queste figure, istituendo l'obbligo di assicurare nelle liste dei candidati che il 50 per cento siano donne e che il 30 per cento degli stessi candidati sia rappresentato da giovani di età non superiore ai trentacinque anni.

All'articolo 7 è affermata l'ineleggibilità a componente del CGIE dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Con il proposito di favorire un fisiologico ed equilibrato processo di ricambio, si prevede un limite di due mandati consecutivi per i potenziali eletti.

Un'altra profonda innovazione alla normativa precedente è rappresentata dalla scelta di rafforzare sensibilmente l'autonomia del CGIE. Questo orientamento è chiaramente espresso nell'articolo 11 ed è tradotto in alcune soluzioni, che possono essere così riassunte. Si supera prima di tutto la dipendenza dell'organismo dal Ministro degli affari esteri, che attualmente ne è il presidente, e si attribuiscono al Segretario generale anche i compiti di rappresentanza esterna. Nella stessa prospettiva, si rafforzano la natura e le funzioni delle istanze interne (Assemblea, Segretario generale, Assemblee continentali, Comitato di presidenza), che diventano veri e propri organi del CGIE.

Sulla stessa linea riformatrice si pone la scelta, evidenziata nello stesso articolo 11 e nell'articolo 13, di spostare l'attenzione e l'iniziativa del CGIE sul territorio dove operano le comunità italiane e di origine italiana. I coordinamenti continentali della legge vigente sono trasformati in

Assemblee continentali, alle quali è riconosciuta una triplice facoltà: rilevare ed elaborare in proposte le problematiche presenti in ogni area continentale, sostenere e coordinare l'attività dei COMITES, degli INTERCOMITES e del movimento associativo operanti nelle specifiche realtà, eleggere autonomamente i vice segretari di area. Alle Assemblee partecipano di diritto, con facoltà di parola e di proposta, i presidenti degli INTERCOMITES, i parlamentari eletti nelle rispettive ripartizioni elettorali della circoscrizione Estero e fino a sei membri di nomina governativa. Nei Paesi nei quali non esistono INTERCOMITES, alle Assemblee partecipano i presidenti dei rispettivi COMITES. L'ambito territoriale delle assemblee, infine, viene fatto coincidere con quello delle ripartizioni elettorali, di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, superando in tale modo l'anacronistica discrasia che si è creata dopo l'entrata a regime del voto per corrispondenza.

L'articolo 15, nell'ottica di un profilo più agile dell'organismo, riduce il numero dei componenti del Comitato di presidenza

e soddisfa un'esigenza che si era manifestata in modo molto vivo nell'esperienza precedente, cioè quella di offrire uno spazio più certo e dignitoso a eventuali posizioni di minoranza che si manifestino rispetto all'orientamento politico e alla gestione del CGIE. Tale soluzione è perseguita limitando a uno il voto di preferenza per l'elezione dei due rappresentanti nel Comitato di presidenza per ciascuna area continentale.

La presente proposta di legge, in definitiva, mira ad adeguare alla nuova situazione che si è creata per gli italiani nel mondo la vita e le funzioni di un organismo di rappresentanza degli italiani all'estero che, come il CGIE, ha dato buona prova di sé e ha contribuito in modo efficace a far crescere l'attenzione per le potenzialità che l'«*altra Italia*» può esprimere. Si formula l'auspicio che essa possa raccogliere un ampio consenso ed essere sostenuta in modo trasversale da tutti coloro che, prescindere dalla collocazione politica e parlamentare, sono consapevoli dell'importanza per il nostro Paese del rafforzamento di una tale prospettiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Natura e finalità).

1. Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, rappresenta le comunità italiane all'estero nei confronti delle istituzioni nazionali, regionali e locali competenti per gli interventi nel campo delle politiche migratorie e nei confronti di ogni altro organismo che pone in essere azioni e iniziative riferite alle condizioni degli italiani all'estero.

2. Il CGIE, in conformità ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, si propone di tutelare i diritti degli italiani all'estero e di promuoverne lo sviluppo e l'affermazione sia nelle realtà di residenza che nei rapporti con il Paese di origine. In particolare, esso persegue il miglioramento delle condizioni di vita all'interno delle comunità italiane, il continuo avanzamento dei processi di integrazione e la diffusione delle pratiche interculturali nelle specifiche situazioni nelle quali le comunità italiane vivono e operano. Esso agisce, inoltre, per rafforzare i rapporti culturali, economici e sociali con la società italiana e per sostenere la partecipazione dei cittadini italiani alla vita democratica della Repubblica, nelle forme previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sull'esercizio del voto all'estero e dalle altre leggi vigenti in materia. Il CGIE sostiene attivamente la formazione di un'identità aperta e plurima, fondata sul patrimonio culturale e linguistico di origine e sulle esperienze realizzate dagli italiani all'estero nelle realtà nelle quali essi si insediano e operano. Il CGIE sostiene, infine, le azioni che l'Italia adotta nel campo della cooperazione allo sviluppo e coopera con gli organismi che agiscono a livello internazionale per la promozione

degli interessi commerciali delle aziende italiane e delle aziende di proprietà dei soggetti italiani operanti all'estero.

ART. 2.

(*Compiti*).

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il CGIE provvede:

a) ad analizzare e a raccogliere le esigenze delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, al livello d'integrazione nelle società dei Paesi ospitanti, alla domanda di cultura e di comunicazione, all'affermazione di una moderna identità culturale, alle questioni legate alla transizione del movimento associativo e all'evoluzione delle giovani generazioni, nonché a sollecitare interventi dei soggetti competenti ai fini del soddisfacimento di tali esigenze;

b) a formulare, su richiesta del Governo, dei Presidenti dei due rami del Parlamento, delle regioni e degli enti locali, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato e delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) a integrare con propri rappresentanti la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il CGIE, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198, e a coordinare le proprie iniziative con gli orientamenti assunti da tale organismo;

d) a segnalare problematiche e a rappresentare le istanze delle comunità italiane all'estero, in raccordo con i COMITES e con l'aiuto delle autorità diplomatiche italiane, alle autorità locali, regionali e nazionali dei singoli Paesi di residenza, con esclusione degli aspetti attinenti ai rapporti tra gli Stati;

e) a coordinare a livello nazionale l'attività dei COMITES, in collaborazione

con le autorità diplomatiche e consolari italiane, e in raccordo con gli INTERCOMITES dei singoli Paesi, ove istituiti, nonché a sostenere le realtà associative operanti sul territorio di competenza; a monitorare a livello continentale le condizioni delle comunità italiane all'estero e a raccogliere problematiche e indicazioni da rappresentare alle istituzioni italiane;

f) a realizzare stabili collegamenti con i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, assecondando il coordinamento delle rispettive azioni, al fine di favorire il rapporto dei medesimi parlamentari con le realtà territoriali di ciascuna ripartizione e con le rappresentanze istituzionali e sociali di base nonché di promuovere la costante informazione e il coinvolgimento dello stesso CGIE in merito alle attività e alle decisioni del Parlamento italiano sulle materie riguardanti le comunità italiane all'estero;

g) a promuovere studi e ricerche su materie relative alle comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando all'organizzazione e all'elaborazione degli stessi;

h) a predisporre una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento e alle regioni, relativa agli eventi e alle attività compiute nell'anno precedente e agli indirizzi d'azione per il triennio successivo.

ART. 3.

(Pareri e diritto di accesso).

1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo riguardanti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, per la formazione professionale e per la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radio-televisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali rivolti alle comunità italiane all'estero;

f) interventi di promozione della lingua e della cultura italiane all'estero realizzati tramite gli istituti italiani di cultura e le strutture universitarie che per tali progetti ricevono finanziamenti pubblici.

2. Il CGIE esprime, altresì, parere obbligatorio sulle questioni riguardanti le comunità italiane all'estero trattate dal Governo e, in caso di richiesta, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o da singole regioni.

3. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

4. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente.

5. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 15 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

6. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta, ai sensi di quanto disposto dal comma 5.

7. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni riguardanti le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 2, trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari e ai competenti organi regionali.

ART. 4.

(Composizione).

1. Il CGIE è composto da sessantanove membri dei quali cinquanta in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e diciannove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I cinquanta membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6, e nelle proporzioni numeriche stabilite, per ciascun Paese, da un'apposita tabella approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I membri di cui al comma 2 devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva è di due o più membri, possono far parte del CGIE, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. I diciannove membri di nomina governativa di cui al comma 1 sono designati:

a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) tre dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli stranieri residenti in Italia e provenienti da aree in cui sono presenti comunità italiane;

c) sei dalle confederazioni sindacali, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dai patronati maggiormente rappresentativi per l'attività svolta all'estero;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dall'organizzazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei lavoratori frontalieri.

ART. 5.

(Elezione).

1. I membri di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti da un'assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES istituiti nei Paesi indicati nella tabella approvata ai sensi del medesimo comma 2 e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane all'estero in numero non superiore al 35 per cento, tenendo conto dei requisiti fissati dal citato articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 20 che devono garantire, comunque, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.

2. L'elezione dei membri di cui al comma 1 avviene sulla base di liste concorrenti, che contengono un numero di candidati doppio del numero dei componenti da eleggere. In osservanza del criterio di pari opportunità, tra i candidati di ogni lista ogni genere è rappresentato per il 50 per cento. Almeno il 30 per cento dei candidati di ogni lista è rappresentato da giovani di età non superiore a 35 anni. In proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, è eletto chi consegue il maggior numero di preferenze.

ART. 6.

(Integrazione dell'assemblea elettorale).

1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le associazioni delle comunità

italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto dalla tabella approvata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 4.

ART. 7.

(Ineleggibilità).

1. Non possono essere eletti membri del CGIE i parlamentari della circoscrizione Estero e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Ciascun membro del CGIE non può fare parte del Consiglio per più di due mandati consecutivi.

ART. 8.

(Durata).

1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei COMITES.

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta dei membri rappresentanti delle comunità italiane all'estero di cui all'articolo 4, comma 2, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

ART. 9.

(Sostituzioni).

1. In caso di cessazione dall'ufficio di uno dei cinquanta membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

2. Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove si sono verificate le vacanze di cui al comma 1 provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati e al Ministero degli affari esteri.

3. In caso di cessazione dall'ufficio di uno dei diciannove membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

ART. 10.

(Rappresentanti ed esperti).

1. Partecipano ai lavori dell'Assemblea del CGIE, con solo diritto di parola e di proposta, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero;

b) i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o i loro delegati;

c) il direttore generale per gli italiani all'estero e per le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;

d) il direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

e) il direttore generale del mercato del lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

f) il direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) tre esperti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro per i beni e le attività culturali;

h) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

i) tre esperti designati, rispettivamente, dalla RAI — Radiotelevisione italiana Spa, dalle emittenti radiofoniche e

televisive nazionali private e dai principali organismi che operano nel settore delle comunicazioni informatizzate;

l) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

m) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il Comitato di presidenza di cui all'articolo 15 può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, dello stesso Comitato, delle Assemblee continentali e delle commissioni permanenti di lavoro cui all'articolo 13, con solo diritto di parola, fino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi o di enti italiani, nonché tra studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsando le eventuali spese di viaggio e di soggiorno. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

3. Il Segretario generale di cui all'articolo 11 è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, possono designare fino a nove parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia, che partecipano ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

ART. 11.

(Segretario generale).

1. Il CGIE elegge nel suo seno il Segretario generale che lo rappresenta nei rapporti esterni, convoca l'Assemblea ple-

narìa e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

2. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, presenta una relazione sulle attività del Governo riguardanti le comunità italiane all'estero.

ART. 12.

(Convocazioni).

1. Il CGIE è convocato dal Segretario generale in via ordinaria due volte l'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la Segreteria generale. Tra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Segretario generale può stabilire un termine minore non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni del CGIE è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina e approva la relazione annuale e le proposte e gli indirizzi d'azione delle comunità italiane all'estero contenuti nella medesima relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli sono sottoposti dal Comitato di presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella approvata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

ART. 13.

(Organi).

1. Sono organi del CGIE:
 - a) l'Assemblea plenaria;
 - b) il Segretario generale;

c) il Comitato di presidenza;

d) le Assemblee continentali. Le aree continentali rappresentate dalle rispettive Assemblee coincidono con le ripartizioni elettorali di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le Assemblee continentali si riuniscono almeno tre volte l'anno nelle rispettive aree di riferimento e due volte l'anno in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni Assemblea ai sensi dell'articolo 14, comma 5.

2. Il CGIE si avvale, altresì, di commissioni permanenti di lavoro su tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono in occasione delle riunioni ordinarie dell'Assemblea plenaria e, in via straordinaria, su decisione del Comitato di presidenza. Il CGIE può inoltre avvalersi di gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti, che sono costituiti dall'Assemblea plenaria su proposta dello stesso Comitato di presidenza.

ART. 14.

(Riunioni).

1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.

2. Le riunioni dell'Assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle commissioni permanenti di lavoro e dei gruppi di lavoro del CGIE si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione dello stesso Comitato di presidenza. Le riunioni dell'Assemblea plenaria sono pubbliche.

3. Le riunioni delle Assemblee continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

4. Le Assemblee continentali rilevano e discutono le istanze avanzate dai COMITES e dai soggetti associativi, nonché le questioni poste dai componenti del CGIE relative ai singoli Paesi della rispettiva area di riferimento, e trasmettono proposte motivate all'Assemblea plenaria e al Comitato di presidenza. Esse redigono annualmente un

rapporto sui processi d'integrazione delle comunità italiane residenti nelle rispettive aree, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia e i Paesi della rispettiva area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti.

5. Le Assemblee continentali, nella loro prima riunione, convocata dal Segretario generale del CGIE, eleggono i rispettivi vice segretari, che devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei componenti di ciascuna Assemblea. Se nessuno dei candidati consegue tale maggioranza, si procede a una seconda votazione nella quale è eletto chi consegue il maggior numero di voti. La stessa procedura si segue per l'elezione di un vice segretario da parte dei componenti di nomina governativa di cui all'articolo 4, comma 5.

6. Alle Assemblee continentali partecipano con facoltà di parola e di proposta i presidenti degli INTERCOMITES esistenti nei Paesi che fanno parte delle rispettive aree continentali. Per i Paesi ove non esistono gli INTERCOMITES partecipano i presidenti dei rispettivi COMITES.

7. Alle Assemblee continentali partecipano con facoltà di parola e di proposta, senza oneri per il CGIE, i parlamentari eletti nelle ripartizioni elettorali della circoscrizione Estero che fanno riferimento alle rispettive aree.

8. Alle Assemblee continentali partecipano altresì fino a sei membri di nomina governativa per ciascuna area di riferimento, scelti a rotazione dal Comitato di presidenza tra quelli che ne avanzano richiesta. Tali membri intervengono con facoltà di parola e di proposta e hanno lo stesso trattamento economico dei componenti delle Assemblee continentali.

ART. 15.

(Costituzione degli organi).

1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal Segretario generale, da un vice segretario generale eletto da ciascuna Assem-

blea continentale, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, da un vice segretario generale eletto dai diciannove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da due membri per ciascuna delle aree continentali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *d*).

2. Per l'elezione del Segretario generale e dei componenti il Comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto Segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del CGIE. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede a un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Per l'elezione dei componenti il Comitato di presidenza in rappresentanza delle rispettive Assemblee continentali ciascun componente l'Assemblea plenaria può votare per un solo candidato. Sono eletti, nell'ordine, coloro che ricevono il maggior numero di preferenze. Lo stesso criterio si segue per i rappresentanti dei componenti di nomina governativa.

3. Il Comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte l'anno, di cui due volte in occasione delle riunioni del CGIE. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle attività dello stesso Consiglio, l'elaborazione della relazione annuale e il coordinamento delle attività delle commissioni permanenti di lavoro, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del Consiglio e ne valuta il bilancio consuntivo. Esso fissa, altresì, l'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria, tenendo conto delle segnalazioni e delle richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE, dalle Assemblee continentali e dalle commissioni permanenti di lavoro.

4. In occasione delle riunioni del CGIE, del Comitato di presidenza, delle Assemblee continentali e delle commissioni permanenti di lavoro, il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione di esperti e di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello

Stato diverse da quelle previste dall'articolo 10, comma 1, nonché di enti pubblici e di associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e di soggiorno degli esperti e dei rappresentanti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18.

5. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività da esso svolta ai sensi del presente articolo con un'apposita relazione scritta.

ART. 16.

(Personale).

1. Il CGIE e i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, a tale fine comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

2. La Segreteria generale del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata a un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale della segreteria generale di cui egli si avvale non possono essere contemporaneamente addetti ad altri incarichi all'interno della pubblica amministrazione.

4. I vice segretari generali delle Assemblee continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni delle rispettive Assemblee previste dall'articolo 14, comma 3, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

ART. 17.

(Rapporti con i COMITES).

1. I membri dei CGIE rappresentanti delle comunità italiane all'estero, di cui all'articolo 4, comma 2, hanno diritto di

partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono.

2. Prima di ogni riunione del CGIE i membri di cui al comma 1 si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in tale Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno dello stesso Consiglio.

3. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE di cui al comma 1 si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli e ai presidenti dei COMITES ivi istituiti. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del CGIE sono poste a carico del bilancio dello stesso Consiglio e sono rimborsate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18.

4. Le richieste d'informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, sono rivolte dai membri dello stesso Consiglio esclusivamente al Comitato di presidenza.

5. I presidenti degli INTERCOMITES, ove istituiti, e quelli dei COMITES, nei Paesi nei quali i primi non sono istituiti, partecipano di diritto, con facoltà di parola e di proposta, alle Assemblee continentali delle rispettive aree di riferimento. Le spese di viaggio e di soggiorno dei presidenti sono poste a carico del bilancio del CGIE e sono rimborsate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18.

ART. 18.

(Rimborsi).

1. Ai membri del CGIE, agli esperti e ai rappresentanti di amministrazioni dello Stato, anche non previsti dall'articolo 10, nonché al personale di segreteria, che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge, spetta il pagamento delle spese di viaggio, che sono rimborsate, in conformità ai criteri generalmente applicati dalle organizzazioni internazionali, in funzione della distanza percorsa, utilizzando la tratta aerea più diretta, secondo le seguenti modalità:

a) classe *economy*, per i viaggi di durata complessiva inferiore alle quattro ore di volo;

b) classe *business*, per i viaggi di durata complessiva superiore alle quattro ore di volo.

2. Ai membri del CGIE agli esperti e ai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato spetta altresì un rimborso forfetario per le spese di vitto e di alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, d'importo pari a 250 euro giornalieri, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il Segretario generale del CGIE. Ai membri del CGIE spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a 1.250 euro annui, aumentato a 1.900 euro annui per i componenti del Comitato di presidenza e a 2.500 euro annui per il Segretario generale e i vice segretari generali, per le spese telefoniche e postali. Tali somme sono aggiornate annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i lavori, compresi gli spostamenti.

ART. 19.

(Disposizioni finanziarie).

1. Le spese relative al funzionamento del CGIE sono poste a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Comitato di presidenza del CGIE indica alla Segreteria generale dello stesso Consiglio le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sul capitolo 3131 – Contributo alle spese di funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e di istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 20.

(Norme di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le norme di attuazione, che disciplinano, tra l'altro, le modalità e i termini per l'elezione dei cinquanta membri e per le designazioni dei diciannove membri di cui all'articolo 4, commi 2 e 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE, il Ministro degli affari esteri provvede, ove occorra, alla revisione della tabella approvata ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

ART. 21.

(Abrogazioni).

1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, e l'articolo 18 della legge 18 giugno 1998, n. 198, sono abrogati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,70



16PDL0024910